

VENERDÌ 03 GIUGNO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Come si calcola l'IMU: base imponibile e aliquote da applicare - pag. 2
- Taglio IVA e accise: rischio penalizzazioni per gli operatori della filiera di distribuzione dei carburanti - pag. 5

## LAVORO E PREVIDENZA

- Regime impatriati dopo il distacco: fruizione garantita dalla discontinuità del nuovo ruolo aziendale - pag. 13
- Tessile-abbigliamento: dal CCNL soluzioni anticrisi - pag. 16

## FINANZIAMENTI

- Discoteche e sale da ballo: al via le domande per i contributi a fondo perduto - pag. 22

## IMPRESA

- RUNTS: chiarimenti su migrazione e iscrizioni per enti e associazioni - pag. 29

## IN EVIDENZA

## Come si calcola l'IMU: base imponibile e aliquote da applicare

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Conto alla rovescia per l'acconto IMU 2022: la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile (costituita dal valore dell'immobile come individuato a seconda che si tratti di fabbricati iscritti in catasto, di fabbricati gruppo D non iscritti in catasto, di aree fabbricabili o di terreni agricoli) l'aliquota fissata per le diverse fattispecie. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, alcuni moltiplicatori differenziati in ragione della categoria catastale. Con riferimento alle aliquote, la legge ha fissato un'aliquota base (o standard) e alcune aliquote agevolate; i Comuni hanno facoltà di modificarle (in aumento e/o in diminuzione).

Si avvicina la scadenza per il versamento della **prima rata dell'IMU 2022** (16 giugno).

Come si calcola l'IMU?

L'imposta si calcola **moltiplicando l'aliquota** stabilita per la **base imponibile**, che è costituita dal

**valore degli immobili**. Per quanto riguarda la determinazione del valore degli immobili (e quindi della base imponibile) esiste una casistica molto dettagliata.

Base imponibile

**Il valore dei fabbricati**



## Regime impatriati dopo il distacco: fruizione garantita dalla discontinuità del nuovo ruolo aziendale

di Dario Fiori - Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 259/E del 2022, ha fornito nuovi importanti chiarimenti sulla possibilità di accesso al regime di favore impatriati con riferimento ai lavoratori rientrati in Italia dopo un periodo di distacco all'estero. In questa occasione, in particolare, l'Amministrazione finanziaria si è espressa, rispetto agli indici di "continuità" elaborati dalla prassi in materia, sul caso di assenza di una formale sottoscrizione, al rientro nel nostro Paese, di un nuovo contratto di lavoro.

Un primo orientamento dell'Amministrazione finanziaria sul tema in oggetto si può trovare nella circolare n. 17/E del 2017; in questo documento, l'Agenzia delle Entrate chiude alla possibilità di applicazione dell'agevolazione per i lavoratori di rientro dopo un distacco all'estero. Il rientro, avvenendo in

esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva del regime in questione.

Nel 2018, l'Agenzia è tornata a fornire chiarimenti in merito con



## Fisco

Acconto entro il 16 giugno

## Come si calcola l'IMU: base imponibile e aliquote da applicare

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Conto alla rovescia per l'acconto IMU 2022: la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile (costituita dal valore dell'immobile come individuato a seconda che si tratti di fabbricati iscritti in catasto, di fabbricati gruppo D non iscritti in catasto, di aree fabbricabili o di terreni agricoli) l'aliquota fissata per le diverse fattispecie. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, alcuni moltiplicatori differenziati in ragione della categoria catastale. Con riferimento alle aliquote, la legge ha fissato un'aliquota base (o standard) e alcune aliquote agevolate; i Comuni hanno facoltà di modificarle (in aumento e/o in diminuzione).

Si avvicina la scadenza per il versamento della **prima rata dell'IMU 2022** (16 giugno).

### Come si calcola l'IMU?

L'imposta si calcola **moltiplicando l'aliquota** stabilita per la **base imponibile**, che è costituita dal **valore degli immobili**. Per quanto riguarda la determinazione del valore degli immobili (e quindi della base imponibile) esiste una casistica molto dettagliata.

### Base imponibile

#### Il valore dei fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle **rendite risultanti in catasto**, vigenti al 1° gennaio 2022, **rivalutate del 5%**, per i seguenti moltiplicatori:

Gruppi catastali	Moltiplicatori
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11	160
A/10	80
B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8	140
C/1	55
C/2, C/6, C/7	160
C/3, C/4, C/5	140
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12	65
D/5	80

#### Esempio - Base imponibile fabbricato A/1

Fabbricato gruppo A/1, rendita catastale 300 euro

Rendita catastale = 300

Aggiornamento 5% = 15

Rendita rivalutata = 315

Moltiplicatore 160 = 50.400 (base imponibile)

È prevista un'altra regola: le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

### Il valore dei fabbricati gruppo D non iscritti in ca-

### tasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato - alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione - applicando appositi **coefficienti**, da **aggiornare con decreto del MEF**. Per l'anno 2022 l'aggiornamento è stato effettuato con **D.M. 9 maggio 2022**.

I **coefficienti di aggiornamento** sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2022 = 1,04	per l'anno 2021 = 1,08	per l'anno 2020 = 1,09
per l'anno 2019 = 1,09	per l'anno 2018 = 1,11	per l'anno 2017 = 1,11
per l'anno 2016 = 1,12	per l'anno 2015 = 1,12	per l'anno 2014 = 1,12
per l'anno 2013 = 1,13	per l'anno 2012 = 1,15	per l'anno 2011 = 1,19
per l'anno 2010 = 1,21	per l'anno 2009 = 1,22	per l'anno 2008 = 1,27

per l'anno 2007 = 1,31	per l'anno 2006 = 1,35	per l'anno 2005 = 1,38
per l'anno 2004 = 1,47	per l'anno 2003 = 1,51	per l'anno 2002 = 1,57
per l'anno 2001 = 1,61	per l'anno 2000 = 1,66	per l'anno 1999 = 1,68
per l'anno 1998 = 1,71	per l'anno 1997 = 1,75	per l'anno 1996 = 1,81
per l'anno 1995 = 1,86	per l'anno 1994 = 1,92	per l'anno 1993 = 1,96
per l'anno 1992 = 1,98	per l'anno 1991 = 2,02	per l'anno 1990 = 2,11
per l'anno 1989 = 2,21	per l'anno 1988 = 2,30	per l'anno 1987 = 2,50
per l'anno 1986 = 2,69	per l'anno 1985 = 2,88	per l'anno 1984 = 3,07
per l'anno 1983 = 3,26	per l'anno 1982 = 3,45	

### Il valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il **valore** è costituito da quello **venale in comune commercio** al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

### Il valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2022, **rivalutato del 25%**, un **moltiplicatore pari a 135**.

**Esempio:** base imponibile terreno agricolo  
Terreno agricolo. Reddito dominicale 200  
Reddito dominicale = 200  
Aggiornamento 25% = 50  
Reddito dominicale rivalutato = 250  
Moltiplicatore 135 = 33.750 (base imponibile)

### Le aliquote

Per quanto riguarda le aliquote IMU si seguono queste regole:

- 1) è fissata una **aliquota base** (o standard) e alcune aliquote agevolate;
- 2) è riconosciuta al Comune (e per esso al Consiglio comunale) la **facoltà di modificare** (in aumento e/o in diminuzione) le aliquote.

#### Aliquota base/standard

Per gli immobili (diversi), con le eccezioni che seguiranno, l'aliquota di base è pari allo 0,86%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

#### Aliquota abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

L'**aliquota di base** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo

civile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per le relative pertinenze è pari **allo 0,5%**. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Con focus del 21 luglio 2021, il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che la deliberazione con la quale un comune ha assoggettato queste abitazioni a una aliquota dello **0,75%** non è coerente con la normativa, in quanto si pone in contrasto con l'art. 1, comma 748, della legge n. 160/2019, il quale, nel prevedere che all'abitazione principale di lusso si applichi l'aliquota ridotta dell'IMU pari allo 0,5%, attribuisce al comune la facoltà di diminuire tale aliquota sino all'azzeramento o di aumentarla solo sino alla misura dello 0,6%.

Il Dipartimento, inoltre:

- a) ha rammentato, in merito, che il rispetto dell'aliquota massima stabilita dalla legge statale costituisce uno dei limiti espressamente posti all'autonomia regolamentare degli enti locali in materia tributaria dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997;
- b) ha invitato il Comune a modificare la deliberazione di approvazione delle aliquote, riconducendo l'aliquota per le abitazioni principali di lusso entro il limite massimo dello 0,6%.

#### Esempio: acconto abitazione principale A/1

Fabbricato gruppo A/1, rendita catastale 400 euro  
Rendita catastale = 400  
Aggiornamento 5% = 20  
Rendita rivalutata = 420  
Moltiplicatore 160 = 67.200 (base imponibile)  
Aliquota 0,5% = 336 (imposta)  
Detrazione = 200  
Imposta dovuta = 136  
Acconto = 68 euro

#### Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

L'**aliquota di base** per i fabbricati rurali ad uso strumentale è **pari allo 0,1%**. I comuni possono solo **ridurla fino all'azzeramento**. La facoltà accordata al comune può essere esercitata solo in diminuzione. Con focus del 21 luglio 2021 Il Dipartimento delle Fi-

nanze ha fatto presente che la deliberazione con la quale un comune ha assoggettato questi fabbricati a una aliquota dello 0,2% non è coerente con la normativa, in quanto si pone in contrasto con l'art. 1, comma 750, legge n. 160/2019, nonché con l'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, in quanto determina un'aliquota superiore a quella massima consentita dal legislatore statale. Il comma 750 richiamato prevede che ai fabbricati rurali ad uso strumentale si applica l'aliquota dello 0,1%, che può essere diminuita dal comune sino all'azzeramento ma non aumentata.

Il Dipartimento, quindi, ha invitato il Comune a modificare la deliberazione di approvazione delle aliquote, riconducendo l'aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale entro il limite massimo stabilito dalla legge.

#### **Aliquota dei terreni agricoli**

L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

#### **Aliquota immobili ad uso produttivo gruppo D**

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (con l'azzeramento della quota a

favore del comune).

È stabilito un meccanismo secondo il quale **allo Stato** va il gettito dell'aliquota pari allo **0,76%**. I comuni possono manovrare l'aliquota dallo 0,76% all'1,06%. Il gettito del comune si collocherà all'interno della forcella deliberata: con l'aliquota dello 0,76% al Comune non va alcun gettito.

Il Dipartimento delle Finanze (focus del 21 luglio 2021) ha fatto presente che la deliberazione con la quale un comune ha assoggettato questi immobili a una aliquota dello 0,7% non è coerente con la normativa, ciò in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 753, legge n. 160/2019, che, riservando allo Stato la quota pari allo 0,76% dell'aliquota di base dello 0,86% prevista per i fabbricati in questione, preclude all'ente locale qualsiasi manovra di riduzione al di sotto di tale limite mentre consente l'aumento sino all'1,06%.

Ad avviso del Dipartimento, al fine di assicurare la chiarezza dell'informazione nei confronti del contribuente e di evitare di ingenerare confusione in ordine al corretto ammontare dell'imposta da versare, la deliberazione di determinazione delle aliquote dovrebbe opportunamente rappresentare l'aliquota complessiva applicabile ai fabbricati in questione, distinguendo, poi, espressamente la quota riservata allo Stato e quella di spettanza comunale.

#### **Riepilogo aliquote e facoltà comunali**

<b>Immobili</b>	<b>Aliquota %</b>	<b>Aumento</b>	<b>Diminuzione</b>	<b>Art. 1, legge n. 160/2019</b>
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,5	+ 0,1 punti percentuali	Fino a 0	comma 748
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,1	-	Fino a 0	comma 750
Terreni agricoli	0,76	Sino a 1,06 %	fino a 0	comma 752
Immobili uso produttivo gruppo D	0,86	Sino a 1,06%	fino a 0,76%	comma 753
Immobili diversi (con aliquota base o standard)	0,86	Sino a 1,06%	Fino a 0	comma 754

## Fisco

La circolare Assonime n. 17 del 2022

## Taglio IVA e accise: rischio penalizzazioni per gli operatori della filiera di distribuzione dei carburanti

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Nonostante l'obbligo di comunicazione delle giacenze, iniziali e finali, non è stato predisposto un corrispondente meccanismo di compensazione a favore degli esercenti i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione, volto ad attenuare la svalutazione delle scorte, in termini economici e finanziari, prodotta dalle misure di riduzione di IVA e accise. Tale impostazione - rileva Assonime nella circolare n. 17 del 2022 - penalizza gli operatori della fascia intermedia e finale della filiera di distribuzione dei carburanti, ponendo a loro carico l'onere tributario corrispondente alla differenza tra le aliquote di accisa piena, sostenuta "a monte" all'atto dell'acquisto dei carburanti, e le aliquote d'imposta ridotte applicate nella successiva fase di vendita al pubblico, con la conseguente produzione anche di evidenti effetti distorsivi della concorrenza nel settore.

Nella circolare n. 17 del 2022, "Accise e IVA: misure di contrasto all'aumento dei prezzi dei carburanti", illustra le misure fiscali adottate dal Governo per contenere gli effetti economici derivanti dell'eccezionale incremento dei **prezzi dei carburanti** a seguito della inflazione e del conflitto russo-ucraino. L'art. 1-*bis* del D.L. n. 21/2022 (in cui sono confluite le disposizioni del D.L. n. 38/2022) ha varato alcune misure urgenti in materia di **accise e IVA sui carburanti** che prevedono la **riduzione, fino all'8 luglio 2022**, delle:

- aliquote di accisa sui carburanti (benzina, gasolio e GPL);
- aliquote di imposta, ai fini delle accise e dell'IVA, sul gas naturale usato per autotrazione.

### Accisa sui carburanti (benzina, gasolio e GPL)

Le aliquote sono state ridotte:

- per la benzina: da 728,40 a 478,40 euro per mille litri;
- per gli oli da gas o gasolio usato come carburante: da 617,40 a 367,40 euro per mille litri.

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa è previsto:

- l'obbligo di **comunicazione delle giacenze** per gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e per gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti. In particolare, tali esercenti devono trasmettere all'Ufficio ADM competente per territorio, i dati relativi ai quantitativi giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alle date, rispettivamente, del 22 marzo 2022 e dell'8 luglio 2022;

- l'obbligo, per i titolari dei depositi fiscali e per gli esercenti dei depositi commerciali, di cui agli articoli 23 e 25 del TUA, di riportare nel documento amministrativo semplificato telematico (c.d. e-DAS) l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei predetti carburanti indicati nel medesimo documento.

Per **prevenire eventuali frodi**, la Guardia di finanza

ha "accesso diretto, anche in forma massiva", ai dati comunicati relativamente alle sopramenzionate giacenze dei prodotti energetici, nonché ai dati contenuti negli e-DAS.

Fino all'8 luglio 2022, trova applicazione anche la riduzione dell'aliquota di accisa - da euro 267,77 a euro 182,61 per mille chilogrammi - sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante.

### Accisa e IVA sul gas naturale per autotrazione

Le aliquote d'imposta sul gas naturale per autotrazione nelle seguenti misure, sempre fino all'8 luglio 2022, sono state ridotte:

- ai fini delle accise, da 0,00331 a zero euro per metro cubo;
- ai fini dell'IVA, dal 22 al 5 per cento.

Assonime precisa che la **nuova aliquota IVA del 5%** andrà applicata alle sole forniture di gas naturale "impresso in consumo", per il quale cioè, ai fini della tassazione accisa, sia stato qualificato il suo uso per autotrazione. Mentre non troverà applicazione per il gas non ancora impresso in consumo in quanto non ancora identificato il suo impiego.

Tale aliquota ridotta si applica alle **operazioni effettuate a partire dal 3 maggio fino all'8 luglio**, il **momento di effettuazione** sarà determinato ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972, ovvero per le cessioni di beni la data della consegna, se antecedente la data della fattura.

### Penalizzati gli operatori della distribuzione dei carburanti

Assonime, nella circolare n. 17/2022, evidenzia che anche se riconoscibili gli effetti immediati che tali interventi hanno prodotto a beneficio dei consumatori finali, rimangono alcune **perplexità** per la scelta di non aver previsto appositi meccanismi volti ad attenuare l'impatto delle misure di riduzione delle aliquote.

te di accisa sulle **giacenze di carburanti** che, alla data di entrata in vigore delle misure in parola, avevano già assolto l'imposta ad accisa piena.

L'Associazione osserva che - nonostante l'obbligo di comunicazione delle giacenze, iniziali e finali - non è stato, tuttavia, predisposto un corrispondente **meccanismo di compensazione** a favore degli esercenti i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione volto ad **attenuare la svalutazione delle scorte**, in termini economici e finanziari, prodotta dalle misure di riduzione di imposta. Tale impostazione penalizza quindi gli operatori della fascia intermedia e finale della filiera di distribuzione dei carburanti, ponendo a loro carico l'onere tributario corrispondente alla differenza tra le aliquote di accisa piena, sostenuta "a monte" all'atto dell'acquisto dei carburanti, e le aliquote d'imposta ridotte applicate nella successiva fase di vendita al pubblico, con la conseguente produzione anche di evidenti effetti distorsivi della concorrenza nel settore.



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Attività agricola e impianti fotovoltaici: come determinare il reddito

In presenza anche di due impianti fotovoltaici e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, è possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 319 dell'1 giugno 2022, con cui ha evidenziato che la normativa non stabilisce alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 319 dell'1 giugno 2022 riguardante la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli.

L'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che la produzione e cessione di energia fotovoltaica è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kWh, mentre quella eccedente il predetto limite dà luogo in ogni caso a reddito d'impresa, da determinare, ai fini delle imposte dirette:

- forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento) laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l'attività agricola individuati nella circolare n. 32/E del 2009;

- seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa anche se la società ha esercitato l'opzione, nel caso in cui non ricorra uno dei tre requisiti indicati nella citata circolare.

Al riguardo, infatti, la circolare 6 luglio 2009, n. 32/E, nel fornire indicazioni in ordine alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica ha precisato che sebbene tale produzione prescindere dalla coltivazione del fondo (bosco o allevamento di animali), trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratte-

rizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto (siti nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti) con attribuzione di reddito agrario.

Nel medesimo documento di prassi si sono individuati i criteri di connessione con l'attività agricola che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa.

Tali criteri, necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario, sono stati elaborati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 3896 del 27 luglio 2008 e prevedono in primo luogo che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all'attività agricola.

Viceversa, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

- il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 aprile 2015, n. 66 e riportato nella relativa massima, il legislatore nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non stabilisce alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria poiché perimetra la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della "prevalenza" dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa.

Questa condizione riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,

anche se per quest'ultima non vi è un'espressa indicazione.

Invero, l'attività di qua si qualifica come "attività diretta alla fornitura di beni ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (ove sono specificate le attività connesse), e, quindi, per essa vale il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

In particolare, nella specie viene in evidenza il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresa agricola, che, anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato nell'attività agricola. D'altra parte, tale requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, sempreché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola.

Riguardo alla possibilità di considerare come connesso alla attività agricola il reddito derivante da due diversi impianti fotovoltaici installati all'interno del fondo agricolo, la citata circolare n. 32/E del 2009 non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico.

Ne consegue che, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/06/2022, n. 319

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Split payment anche per la Federazione iscritta ancora nell'IPA

Laddove la Federazione, pur essendo esclusa dall'elenco ISTAT, risulta ancora iscritta nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), la stessa deve continuare ad applicare la disciplina dello split payment,

anche al fine di assicurare certezza giuridica ai suoi fornitori, per le operazioni per le quali è emessa fattura anteriormente all'avvenuto aggiornamento dell'elenco stesso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 319 dell'1 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 320 dell'1 giugno 2022 in tema di Split Payment.

La disciplina della scissione dei pagamenti ("**split payment**") si rinviene nell'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale disposizione, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della **Legge di stabilità 2015**, prevedeva al primo comma, che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono **debitori d'imposta** ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di attuazione sono state definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **23 gennaio 2015**.

A seguito della modifica normativa la **disciplina IVA** fa espresso riferimento alla Legge n. 196 del 2009, che all'art. 1 comma 2 dispone che ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per **amministrazioni pubbliche** si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e



successive modificazioni.

Con il d.m. 27 giugno 2017, in vigore dal 30 giugno 2017, è stato modificato il d.m. 23 gennaio 2015, con l'inserimento dell'articolo 5-bis (rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni") ai sensi del quale: in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa **fattura** a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle **pubbliche amministrazioni** inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Con il d.m. 13 luglio 2017 è stato nuovamente modificato l'articolo 5-bis del d.m. 23 gennaio 2015 nel senso che le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di **fatturazione elettronica obbligatoria** di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il richiamato comma 209 della legge n. 244 del 2007 dispone che al fine di semplificare il **procedimento di fatturazione** e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture, emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

Con il d.m. 3 aprile 2013, n. 55 è stato approvato il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 è stato precisato (superando i chiarimenti forniti con precedenti circolari) che per l'individuazione delle **Pubbliche Amministrazioni** va fatto riferimento esclusivo alle previsioni di cui all'art. 5-bis (rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni") del DM

23 gennaio 2015, come modificato dal DM 13 luglio 2017.

Nella Circolare n. 27/E del 2017 viene precisato, altresì, che ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (**iPA**).

Infatti, attraverso il richiamo del citato articolo 5-bis del DM 23 gennaio 2015, come modificato, al comma 209 della Legge n. 244 del 2007 nonché alla definizione di **amministrazioni pubbliche** contenuta nel citato art. 1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009, richiamato dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, sono stati ricompresi tra i destinatari dello **split payment** i soggetti iscritti nell'elenco IPA, con esclusione dei soli soggetti classificati quali Gestori di pubblici servizi, esclusi dall'obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione.

Si tratta dei:

- soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;

- soggetti indicati a fini statistici **dall'ISTAT** e delle Autorità indipendenti;

- delle **Amministrazioni autonome** annoverate.

**L'IPA** costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; il citato d.m. n. 55 del 2013, allegato D, dispone che l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata **dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**, dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle **fatture elettroniche**.

Anche la successiva Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 ha ribadito che per l'individuazione delle **Pubbliche Amministrazioni** destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma, come, peraltro, chiarito nel comunicato del 31 ottobre del 2017 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

Il documento di prassi ha evidenziato, inoltre, che "l'accreditamento all'IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall'iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la P.A. acquirente, che sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell'alveo di applicazione della **scissione dei pagamenti**, laddove non abbia richiesto l'anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l'applicabilità alla stessa del meccanismo di

cui trattasi, sarà comunque soggetta all'applicazione delle specifiche sanzioni.

La Federazione, pur essendo esclusa dall'elenco ISTAT, laddove risulta ancora iscritta nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), deve continuare ad applicare la disciplina dello **split payment**, anche al fine di assicurare certezza giuridica ai suoi fornitori, per le operazioni per le quali è emessa fattura anteriormente all'avvenuto aggiornamento dell'elenco stesso.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/06/2022, n. 320

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Precompilata 2022, rimborsi nei tempi ordinari a partire dal mese di luglio

Nell'ambito della precompilata 2022, i rimborsi saranno erogati, come ogni anno, a partire dal mese di luglio per i lavoratori e dal mese di agosto o settembre per i pensionati, in base alla data di invio della dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti. Le medesime tempistiche per l'erogazione dei rimborsi da parte dei sostituti d'imposta valgono anche nel caso dei 730 presentati tramite un CAF, un professionista o il medesimo sostituto d'imposta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa dell'1 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 1 giugno 2022 sulla dichiarazione precompilata.

In particolare, è stato ricordato come la stagione 2022 della precompilata è entrata nel vivo nel primo pomeriggio di ieri come da programma.

La messa a disposizione del pulsante "MODIFICA IL 730 E INVIA", alle ore 15,35, è avvenuta come di consueto in seguito ai test tecnici di routine svolti nel corso della mattinata dal partner tecnologico Sogei.

Ne consegue che non ci sarà, dunque, alcun ritardo nell'erogazione dei rimborsi derivanti dalla liquidazione del 730, che verranno riconosciuti ai cittadini nei prossimi mesi dai sostituti di imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) secondo i tempi e le modalità ordinari.

I rimborsi saranno quindi erogati, come ogni anno, a

partire dal mese di luglio per i lavoratori e dal mese di agosto o settembre per i pensionati, in base alla data di invio della dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti. Le medesime tempistiche per l'erogazione dei rimborsi da parte dei sostituti d'imposta valgono anche nel caso dei 730 presentati tramite un CAF, un professionista o il medesimo sostituto d'imposta.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 01/06/2022

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Autodichiarazione sugli aiuti Covid: differire il termine al 31 ottobre 2022

Occorre differire il termine del 30 giugno per l'autodichiarazione sugli aiuti Covid quanto meno al 31 ottobre. Lo ha affermato il CNDCEC in un comunicato stampa dell'1 giugno 2022, con cui ha evidenziato che il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l'espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP nonché agli acconti ai fini dell'IMU.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 1 giugno 2022 sull'autodichiarazione sugli aiuti Covid precompilata.

I Commercialisti hanno evidenziato che occorre spostare almeno al 31 ottobre il termine per l'autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno.

Questa richiesta è stata avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell'Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l'espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP nonché agli acconti ai fini dell'IMU.

Per questo motivo si chiede un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre.

Un intervento nel senso auspicato avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata con la consapevolezza che il differimento del termine necessita di una concertazione che concili i termini per l'adempimento con quelli per l'aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Per completare l'iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest'ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi.

Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell'estrema complessità delle verifiche che l'adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.

I dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover "autodichiarare" anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell'adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell'attuale scadenza.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Ricerca e sviluppo: approvata la procedura di riversamento spontaneo

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con provvedimento n. 188987 dell'1 giugno 2022. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvato con il nuovo Provvedimento. La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 188987 dell'1 giugno 2022, riguardante la procedu-

ra di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il nuovo provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del DL 146 del 2021, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l'accesso alla procedura prevista nei commi da 7 a 12 per regolarizzare gli indebiti utilizzi in **compensazione**, effettuati entro il termine dell'entrata in vigore dello stesso decreto, del credito di imposta per **attività di ricerca e sviluppo**, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il provvedimento approva il **modello** per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito, individua le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

In particolare, **oggetto della regolarizzazione** sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

- di **attività non classificabili** come ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;

- di attività **non ammissibili** al credito d'imposta ai sensi del comma 1-bis 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
- dell'erronea determinazione della **media storica di riferimento**.

La procedura non può essere utilizzata per il **riversamento dei crediti** il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di **recupero crediti**, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, l'accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di **condotte fraudolente**, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

È fatto salvo l'esercizio dei **poteri degli uffici**, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della **procedura di regolarizzazione** deve presentare **entro il 30 settembre 2022** il modello di domanda approvata con il

nuovo Provvedimento.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire **entro il 16 dicembre 2022**.

Dall'importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

In caso di opzione per la **rateazione**, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell'intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento **dell'ultima rata**.

Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la **scadenza** prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/06/2022, n. 188987

nizzazioni criminali.

Pertanto, è necessario intercettare tempestivamente i fattori che potrebbero ostacolare la ripresa economica, con particolare attenzione alla fase di accesso alle misure previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) e all'improprio utilizzo dei fondi messi a disposizione.

In particolare, per fornire indicazioni ai segnalanti e supportarne le valutazioni nell'individuazione di transazioni sospette, la UIF ha diffuso, rendendole disponibili sul proprio sito internet, diverse comunicazioni sui rischi criminali conseguenti all'epidemia di **COVID-19**.

Nello specifico, con la Comunicazione dell'11 aprile 2022 la UIF ha richiamato, tra gli altri, alcuni rischi connessi all'attuazione del **PNRR**.

Per agevolare la collaborazione attiva, è stato ora reso disponibile un **nuovo fenomeno**, PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del **PNRR**, che i segnalanti utilizzano per consentire la pronta rilevazione delle segnalazioni in cui siano stati ravvisati i profili di anomalia descritti nella citata Comunicazione dell'11 aprile 2022, con specifico riferimento alle "INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR".

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Banca d'Italia – UIF, comunicato stampa 31/05/2022

## Fisco

Da Banca d'Italia e UIF

## Operazioni sospette: un nuovo fenomeno per segnalare le anomalie connesse al PNRR

Nell'ambito delle segnalazioni sospette, per agevolare la collaborazione attiva, è stato reso disponibile un nuovo fenomeno, PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del **PNRR**, che i segnalanti utilizzano per consentire la pronta rilevazione delle segnalazioni in cui siano stati ravvisati i profili di anomalia, con specifico riferimento alle "INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR". Lo ha reso noto la Banca d'Italia e l'UIF con un comunicato stampa del 31 maggio 2022.

Con un comunicato stampa del 31 maggio 2022 della Banca d'Italia e dell'UIF è stato evidenziato come l'emergenza sanitaria ha acuito la vulnerabilità dei **sistemi economici** e sociali a possibili infiltrazioni di orga-



## Lavoro e previdenza

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

## Regime impatriati dopo il distacco: fruizione garantita dalla discontinuità del nuovo ruolo aziendale

di Dario Fiori - Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 259/E del 2022, ha fornito nuovi importanti chiarimenti sulla possibilità di accesso al regime di favore impatriati con riferimento ai lavoratori rientrati in Italia dopo un periodo di distacco all'estero. In questa occasione, in particolare, l'Amministrazione finanziaria si è espressa, rispetto agli indici di "continuità" elaborati dalla prassi in materia, sul caso di assenza di una formale sottoscrizione, al rientro nel nostro Paese, di un nuovo contratto di lavoro.

Un primo orientamento dell'Amministrazione finanziaria sul tema in oggetto si può trovare nella circolare n. 17/E del 2017; in questo documento, l'Agenzia delle Entrate chiude alla possibilità di applicazione dell'agevolazione per i lavoratori di rientro dopo un distacco all'estero. Il rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva del regime in questione.

Nel 2018, l'Agenzia è tornata a fornire chiarimenti in merito con la risoluzione n. 76/E, modificando parzialmente la sua interpretazione. L'Amministrazione finanziaria non preclude la possibilità di valutare specifiche situazioni soggettive in cui il rientro in Italia del lavoratore distaccato non sia conseguenza naturale del distacco. Secondo l'Agenzia, il regime impatriati può essere applicato quando:

- il **distacco** sia **più volte prorogato** e la sua durata nel tempo determini, quindi, un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il **rientro in Italia** del dipendente **non si ponga in continuità** con la precedente posizione lavorativa nel nostro Paese; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

**Leggi anche Regime impatriati per chi rientra post distacco all'estero: in quali casi?**

### Indici di "continuità"

La circolare n. 33/E del 2020 (par. 7.1), confermando le condizioni richiamate nella risoluzione n. 76/E del 2018, introduce **ulteriori requisiti** necessari per l'accesso al regime impatriati da parte dei distaccati. Si precisa che le indicazioni fornite dalla circolare n. 33/E, di fatto, sono riprese, in assoluta continuità, nella risposta a interpello n. 85/E del 17 febbraio 2022.

Nel dettaglio l'Agenzia ritiene non spettante il benefi-

cio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una **"nuova" attività lavorativa**, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un **ruolo aziendale** differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al regime agevolato.

Al riguardo, la circolare n. 33/E precisa che l'**agevolazione non è applicabile** nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una **situazione di "continuità"** con la **precedente posizione lavorativa** svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.

Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal "nuovo" ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, continuando, di fatto, ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.

A titolo meramente esemplificativo, secondo l'Agenzia, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- l'assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati, nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco il lavoratore sarà reinserito nell'organizzazione della distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro in vigore prima del distacco.



Diversamente, secondo l'Agenzia, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto richiedano un **nuovo rapporto obbligatorio** in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un **mutamento sostanziale** dell'oggetto della **prestazione** e del **titolo del rapporto**, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.

**Leggi anche** Regime impatriati solo in presenza della discontinuità lavorativa

Risposta a interpello n. 259/E del 2022: oggetto del quesito

Con riferimento alla risposta a interpello n. 259/E dell'11 maggio 2022, l'istante, è un giornalista iscritto all'AIRE, residente all'estero dal 2001. Una delle società italiane con cui collaborava dall'estero l'ha assunto dal 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il nuovo datore di lavoro lo ha subito distaccato come corrispondente dallo Stato estero dove, peraltro, il giornalista risiedeva e svolgeva la sua attività professionale dal 2006. Il distacco veniva più volte prorogato fino al 30 giugno 2022, quando la società ha comunicato al giornalista l'intenzione di assegnargli un nuovo incarico in Italia. Si tratterebbe di un avanzamento di carriera, con maggiori responsabilità e retribuzione, e con la nuova qualifica di vice caporedattore della testata giornalistica presso la sede italiana. La nuova posizione lavorativa, precisa l'istante, sarebbe del tutto diversa da quella svolta all'estero. Nonostante ciò, per esigenze aziendali, il nuovo rapporto non sarà sancito con un nuovo contratto di lavoro.

L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se può usufruire del regime degli "impatriati", considerando le **perplexità** legate ai citati **indici posti dalla prassi dell'Agenzia**, nei casi di lavoratori che rientrano dopo essere stati distaccati all'estero.

**Leggi anche** Regime lavoratori impatriati e rientro post distacco all'estero: non spetta in caso di medesimo contratto e datore di lavoro

Assenza di un nuovo contratto di lavoro: risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate, richiamando gli indici di continuità (già citati in precedenza) afferma che, tuttavia, tale interpretazione restrittiva, non impedisce di valutare specifiche ipotesi in cui il ritorno in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali non contrastanti con l'incentivo. Pertanto, occorre **valutare**, in relazione al singolo caso di specie, se **in concreto** il **radicamento all'estero** del dipendente e la **discontinuità** del **"nuovo" ruolo aziendale**

siano idonei a soddisfare la ratio attrattiva della norma. Non deve configurarsi, dunque, una situazione di "continuità" rispetto al rapporto in vigore prima dell'espatrio.

Il trasferimento in Italia proposto dal datore di lavoro non prevede un nuovo contratto ma la modifica del precedente sottoscritto nel 2012. Tuttavia, la posizione lavorativa assunta al rientro sarebbe del tutto "nuova" sia dal punto di vista professionale che della retribuzione e, quindi, non in "continuità" con la precedente. Inoltre, l'Agenzia considera effettivo il radicamento all'estero del giornalista, insieme alla propria famiglia, ormai dal lontano 2001.

In definitiva, l'Agenzia ritiene che l'istante è nelle condizioni di poter usufruire del regime di favore e **potrà**, inoltre, **beneficiare del secondo quinquennio agevolato** avendo tre figli minorenni o a carico.

Criticità e dubbi ancora aperti

Come già affermato in precedenza su queste pagine, **non si condivide** la posizione espressa nella citata circolare n. 33/E, laddove si richiede che la "nuova" attività lavorativa debba essere svolta in virtù della **sottoscrizione formale di un nuovo contratto di lavoro**. Né si condividono i citati **indicatori** (v. supra), elencati nella medesima circolare, che dovrebbero, secondo l'Agenzia, essere in grado di evidenziare una situazione di sostanziale continuità con la pregressa attività.

I predetti indicatori non si riscontrano nella lettera della norma, essi, inoltre, **confliggono** con i **principi dell'ordinamento giuslavoristico** e infine, da un punto di vista meramente pratico, complicano, di fatto, la situazione dei lavoratori in rientro da un distacco estero in possesso dei requisiti di accesso al regime. Secondo una consolidata prassi aziendale, coerente con la normativa vigente in materia, la posizione del lavoratore di rientro da un distacco, seppur con nuove mansioni e responsabilità, non viene considerata come "nuova assunzione". Si pensi anche alla contraddizione di dover, secondo la tesi dell'Agenzia, inserire nel nuovo contratto un patto di prova e disconoscere l'anzianità aziendale di un lavoratore con il quale, magari, il datore di lavoro ha in essere un rapporto consolidato da anni.

Per quanto detto, perciò, si condivide l'approccio dell'Amministrazione finanziaria nella commentata risposta a interpello n. 259/E del 2022, nella quale si va oltre al predetto requisito formale di sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, valutando complessivamente il singolo caso di specie e riscontrando in concreto il radicamento all'estero del dipendente e la discontinuità del "nuovo" ruolo aziendale rispetto al precedente, quali requisiti essenziali per l'accesso al

regime di favore.

## Lavoro e previdenza

Convolti 250.000 lavoratori

## Tessile-abbigliamento: dal CCNL soluzioni anticrisi

Ernesto Palomba

di Giampiero Corsi - Consulenti del lavoro in Roma

Le imprese artigiane sono fra le più colpite dal conflitto bellico in Ucraina, in particolare per quanto riguarda i prodotti dell'abbigliamento. Il nuovo CCNL per i dipendenti dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica si distingue per il tentativo di sensibilizzare le istituzioni sull'urgenza di individuare soluzioni in grado di incidere in modo effettivo proprio sulla crisi e sul rilancio del settore tessile, ormai in fase di stallo. Recepito l'impegno comune ad affrontare il dumping contrattuale, la legalità e il rapporto nella catena della produzione tra grandi committenti e le aziende in committenza. Come cambia il perimetro delle regole che disciplinano l'attività lavorativa di questo comparto?

CNA Federmoda, CNA Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno siglato in data 4 maggio 2022 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i dipendenti delle Imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2018.

In applicazione dell'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020, il CCNL **confluisce** nella **nuova macro-area Manifatturiero**.

Il contratto coinvolge una platea di **250.000 lavoratori** di cui 155.000 in circa 60 mila aziende per l'artigiana-

to Moda e 95.000 lavoratori in 40 mila aziende per il settore chimico.

L'ipotesi di accordo stilata, ha una **decorrenza retro-attiva** al 1° gennaio 2019, fermo restando che la scadenza rimane fissata al prossimo 31 dicembre 2022.

Ovviamente, resta impregiudicata la esplicita previsione della **"ultrattività"** degli effetti successiva alla predetta scadenza e comunque fino alla concreta attuazione di una futura ipotesi di accordo di rinnovo.

Le **modifiche** introdotte dall'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero dal 4 maggio 2022, fermo restando che sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Per la **parte economica**, vengono stabiliti gli incrementi dei minimi contrattuali, con aumenti medi di:

Euro 66	Per il settore Moda;
Euro 70,09	Per il settore Chimico, Gomma Plastica e Vetro;
Euro 66,26	Per il settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione Piastrelle

Viene, inoltre, introdotta un'**indennità una tantum** per il periodo di vacanza contrattuale e, contestualmente, viene previsto un innalzamento della contribuzione alla bilateralità.

Per ciò che concerne la **parte normativa**, oltre all'introduzione di significative novità in materia di **contratto a tempo determinato** e di **apprendistato**, le Parti hanno provveduto alla modifica della **sfera di applicazione** del CCNL, includendovi il settore della **Concia artigianale**.

Inoltre, all'interno del perimetro contrattuale, viene recepito il Protocollo di filiera siglato il 19 dicembre 2019 che regola l'impegno comune ad affrontare il **dumping contrattuale**, la legalità e il rapporto nella catena della produzione tra grandi committenti e le aziende in committenza.

Particolarmente apprezzabile, dagli addetti ai lavori, il tentativo delle Parti stipulanti di formalizzare, all'interno dell'accordo, un Avviso Comune finalizzato a

sensibilizzare le istituzioni, ed in particolar il Ministero del Lavoro, sull'urgenza di individuare soluzioni in grado di incidere, in modo effettivo, sul **rilancio del settore Tessile**.

Tale comparto, infatti, già duramente colpito dagli effetti della **pandemia**, sta registrando una fase di vero e proprio stallo in conseguenza dell'attuale **conflitto** geopolitico **russo ucraino**, da cui è conseguita la **chiusura** di un consistente **mercato** di sbocco dei prodotti dell'**abbigliamento**.

Tale situazione potrebbe rivelarsi fatale, soprattutto per quei contesti produttivi la cui committenza/clientela era rappresentata quasi esclusivamente dai Paesi oggi coinvolti nello scontro bellico.

Da qui la richiesta avanzata dagli attori contrattuali di un urgente e deciso intervento di tipo istituzionale teso al **ripristino** delle condizioni di prosperità di un settore a forte rischio di tracollo economico.

Di seguito, le principali novità previste dall'accordo di

rinnovo.

### Campo di applicazione

Le Parti firmatarie hanno concordato di allargare la sfera di applicazione del CCNL, includendovi il settore Concia artigiana finora privo di una specifica copertura contrattuale a livello nazionale.

A tale fine, **entro il mese di giugno 2022**, verrà costituita una Commissione tecnica a cui verrà affidata la gestione della transizione per l'applicazione della disciplina contrattuale anche alle imprese artigiane della Concia.

### Trattamenti retributivi

L'ipotesi di accordo ha previsto un **incremento dei minimi tabellari** calcolato sul livello di addensamento 3° per i vari settori e sul livello E per il settore Ceramica – da riparametrare per tutti gli altri livelli di inquadramento.

Gli aumenti saranno riconosciuti in **due diverse tranches** con decorrenza ottobre e dicembre 2022.

L'accordo prevede i seguenti incrementi retributivi a regime:

- Settore Abbigliamento – incremento retributivo a regime di euro 66,00 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 31,00 dal 1° dicembre 2022;
- Settore Tessile e Calzaturiero – incremento retributivo a regime di euro 65,05 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 30,05 dal 1° dicembre 2022;
- Settore Lavorazioni a mano e su misura – incremento retributivo a regime di euro 65,27 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 30,27 dal 1° dicembre 2022;
- Settore Pulitintolavanderie – incremento retributivo a regime di euro 65,67 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 30,67 dal 1° dicembre 2022;
- Settori Occhialeria – incremento retributivo a regime di euro 66,64 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 31,64 dal 1° dicembre 2022;
- Settore Chimico, Gomma Plastica, Vetro – incremento retributivo a regime di euro 70,09 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 35,09 dal 1° dicembre 2022;

- Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione Piastrelle – incremento retributivo a regime di euro 66,26 previsto per il livello di addensamento E distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 35,00 dal 1° ottobre 2022; euro 31,26 dal 1° dicembre 2022;

Le **tabelle salariali** con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno pubblicate con successivo verbale di accordo.

### Una tantum per rinnovo contrattuale

Come già precedentemente evidenziato, ad integrale copertura del periodo di **vacanza contrattuale** (1° gennaio 2019 – 30 settembre 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 150,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo una tantum di cui sopra verrà erogato in **due soluzioni di pari importo**: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con quella di giugno 2022.

Agli **apprendisti**, l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

Il valore di tale voce retributiva dovrà, per espressa previsione contrattuale, essere **ridotto proporzionalmente** nei casi di: servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le Parti.

L'importo dell'una tantum è per così dire **omnicomprensivo**. In buona sostanza, nella quantificazione di esso non si è mancato di considerare anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.

Da qui la sua **esclusione** dalla base di calcolo del **t.f.r.**

Le Parti, hanno inoltre convenuto, osservando una consolidata **prassi negoziale**, che gli importi eventualmente **già corrisposti** dai datori di lavoro a titolo di futuri miglioramenti contrattuali andranno considerati a tutti gli effetti quali **anticipazioni** dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi, naturalmente, **cesseranno** di essere corrisposti con la retribuzione di ottobre 2022.

L'importo riconosciuto a titolo di "una tantum", sarà attribuito anche al lavoratore in ipotesi di **dimissioni** o **licenziamento**.

### Welfare contrattuale e bilateralità

In materia di bilateralità, l'intesa recepisce integralmente con decorrenza dal 1° maggio 2022 l'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021.

Da tale data l'iscrizione all'Ente bilaterale diviene

quindi vincolante per i datori di lavoro, con innalzamento di 4 euro della quota di versamento, la quale passerà da 7,68 euro a 11,68 euro.

### Contratto a tempo determinato

L'intesa, utilizzando a pieno le deleghe di intervento riconosciute alla contrattazione collettiva dai recenti interventi normativi, introduce una nuova disciplina del contratto a tempo determinato che **amplia** le possibilità di **ricorso** a tale tipologia contrattuale da parte delle Aziende.

Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di **durata massima** non superiore a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.

In applicazione art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021, le parti individuano, in aggiunta alle **causali "legali"** di ricorso al contratto a tempo determinato - previste dall'art. 19, c. 1, lett. a) e b) - le seguenti **specifiche esigenze** che costituiscono **ulteriori ipotesi** di ricorso al contratto a termine, alternative tra loro:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Tali causali saranno **sempre utilizzabili** in caso di rinnovo del contratto a termine e/o di proroghe superiori ai 12 mesi.

Le stesse saranno invece utilizzabili solo **fino al 30 settembre 2022** ai fini della stipula di un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

In ossequio al disposto di cui all'art. 19, c. 1.1, D.lgs. 81/2015, infatti, dal 1° ottobre 2022, tale ultima facoltà sarà consentita solo in presenza delle poco percorribili causali "legali" previste dal citato art. 19, c. 1, lett. a) e b) del D.lgs. 81/2015.

Anche gli aspetti della **successione tra contratti a termine**, sono stati affrontati nell'ipotesi di accordo in commento. In essa, viene sancito l'**esonero** dall'osser-

vanza degli intervalli temporali (c.d. **stop & go**) tra un contratto e il successivo con esclusivo riferimento alle ipotesi di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, ferie e altre assenze).

Per i rapporti termine di **natura sostitutiva**, viene confermata la possibilità di un periodo di **affiancamento** fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito (sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo) al fine di consentire il passaggio delle consegne. In caso di **malattia**, il periodo di affiancamento è consentito esclusivamente per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.

Vengono, inoltre, confermati dall'intesa i **limiti quantitativi** per l'assunzione con contratto a termine:

- per le imprese di tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL che occupano da 0 a 5 dipendenti: 3 lavoratori a termine;
- per le imprese di tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL che occupano oltre 5 dipendenti: un rapporto a termine ogni due dipendenti in forza con arrotondamento all'unità superiore.

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Dal computo sono **esclusi** i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Sono, inoltre, **esenti da limitazioni** quantitative:

- i contratti a termine stipulati nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività di impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione,
- ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno espressamente individuate dalla contrattazione regionale.

Come espressamente sancito a livello normativo, non rientrano altresì nel computo dei limiti quantitativi di cui sopra i **contratti di lavoro stagionale**, per i quali l'accordo delinea una specifica disciplina.

I contratti a termine stagionali potranno avere una durata massima complessiva di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi, e dovranno essere attivati per le seguenti esigenze di carattere stagionale:

- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;



- attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici

#### Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante

Nell'accordo di rinnovo viene stabilito che il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (**Apprendistato di primo livello**) potrà essere **trasformato** in contratto di apprendistato professionalizzante, senza obbligo di esperire un periodo di prova.

In caso di trasformazione, le durate del contratto di apprendistato professionalizzante previste dal CCNL sono **ridotte** per un periodo pari a quello svolto in apprendistato di 1° livello e fino ad un massimo di 12 mesi.

In caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante, l'**anzianità** dell'apprendistato duale sarà **riconosciuta**.

## Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

## Pensioni all'estero: differito accertamento in Ucraina

Nel messaggio n. 2302 del 2022, l'INPS interviene riguardo il pagamento delle pensioni all'estero, per confermare il differimento per cause belliche dell'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti in Ucraina.

L'INPS, con il messaggio n. 2302 dell'1 giugno 2022, fa presente che, in considerazione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina, è difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l'esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di "testimoni accettabili". Al fine di agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell'esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, l'INPS non sospenderà i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel **territorio ucraino** che non abbiano completato il processo di accertamento dell'esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorrerà, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union.

I **pensionati** che risultano non avere completato il processo di verifica e per i quali Citibank NA non sospenderà i pagamenti, compatibilmente con l'andamento degli eventi bellici, saranno ricompresi in una delle prossime campagne di accertamento dell'esistenza in vita

*A cura della redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/06/2022, n. 2302

## Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

## Fondo di garanzia TFR: nuova procedura telematica

L'INPS, nel messaggio n. 2303 del 2022, rende pubblico il nuovo servizio di trasmissione delle domande telematiche di intervento dei Fondi di Garanzia per il trattamento di fine rapporto e per i crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Con il messaggio n. 2303 dell'1 giugno 2022, l'INPS rende noto un nuovo servizio di nuova domanda telematica di intervento dei **Fondi di garanzia** riservata ai cittadini. Il servizio è reperibile digitando nel campo di ricerca testuale "Domanda Fondi di Garanzia" e selezionando "Fondi di Garanzia - Domanda (Cittadino)".

## Presentazione della domanda

Il servizio consente di presentare, contestualmente o disgiuntamente, le domande di intervento del Fondo di garanzia per il **trattamento di fine rapporto** e per i crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

## Allegazione documenti

Utilizzando la funzione "Invia documenti", è possibile allegare nuovi documenti a una domanda già protocollata senza necessità di utilizzare altri canali di comunicazione (PEC, e-mail, raccomandata). Ai documenti così trasmessi viene assegnato un nuovo protocollo. L'invio non genera una nuova ricevuta.

Nella sezione "Consultazione domande" è possibile, inoltre, visualizzare tutti i documenti allegati con il relativo numero di protocollo.

Infine, nella home page del servizio è stata inserita la sezione "Modulistica e Normativa" in cui è possibile consultare e scaricare i moduli, le circolari e i messaggi di riferimento.

*A cura della redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/06/2022, n. 2303

## Lavoro e previdenza

Comunicato stampa

## Consulenti del Lavoro aderenti al Patto per l'Export

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha sottoscritto il protocollo promosso dal Ministero degli Esteri per il rilancio delle esportazioni Made in Italy nel post pandemia: Categoria attiva per amplificare azioni di informazione e formazione verso le piccole e medie imprese.

Nel patto per l'Export sarà presente la collaborazione attiva dei Consulenti del Lavoro per la formazione e l'informazione in materia d'internazionalizzazione d'impresa. In data 1 giugno è stato firmato dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, **Marina Calderone**, il protocollo che delinea la strategia innovativa per il rilancio delle esportazioni dei prodotti "Made in Italy", promosso dal Ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Mef (Economia e Finanze), Mise (Sviluppo Economico), Mipaaf (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), Mit (Infrastrutture e Trasporti), Miur (Università e Ricerca), Mibact (Beni e Attività Culturali e per il Turismo), Mitd (Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione) e ad altri membri della Cabina di Regia per l'Italia internazionale e rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano.

In questi due anni sono stati messi in campo 7,2 miliardi di euro per investimenti mirati all'internazionalizzazione delle **imprese**, secondo quanto dichiarato il 31 maggio dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in apertura dei Made in Italy Days: il volume generato dall'export italiano supera 500 miliardi di euro e il sostegno alla strategia è stato reso strutturale con 1,5 miliardi di fondi in bilancio per il prossimo quinquennio. «In questa fase di transizione per il mondo del lavoro, abbiamo ritenuto fondamentale aderire a questo progetto sinergico di supporto alla ripartenza delle imprese, di cui condividiamo principi ispiratori e pilastri attuativi», ha affermato la Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei **Consulenti del Lavoro**, Marina Calderone a margine della firma.

La Categoria sarà dunque in prima linea nell'informazione delle opportunità messe a disposizione dal Patto per l'Export quanto nell'affiancamento di imprese e lavoratori attraverso la formazione. «Con la firma di oggi – ha continuato la Presidente – garantiamo al progetto le competenze dei Consulenti del Lavoro per aumentarne ancora l'efficacia e la pervasività, soprattutto verso le piccole e medie imprese che assistiamo quotidianamente

*A cura della redazione*

## Finanziamenti

Dal 6 giugno

## Discoteche e sale da ballo: al via le domande per i contributi a fondo perduto

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In apertura la finestra per accedere al contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo. Le richieste potranno essere presentate dal 6 al 20 giugno, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o dalla procedura presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Possono fare domanda i soggetti con partita Iva attivata prima del 27 gennaio 2022, che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19. A disposizione ci sono 20 milioni di euro. Come presentare la domanda?

Finestra temporale molto ristretta per richiedere i contributi a fondo perduto per discoteche e sale da ballo.

I soggetti interessati, infatti, possono farne domanda, anche avvalendosi di un intermediario delegato, dal **6 giugno** fino al **20 giugno 2022**.

Il modello, le modalità, le specifiche tecniche e i termini di trasmissione dell'istanza per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni ter (art. 1, c. 1, D.L. n. 4/2022), sono stati definiti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 171638 del 18 maggio 2022.

Le risorse a disposizione ammontano a 20 milioni di

euro.

### Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di contributo i **soggetti titolari di partita IVA** che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal **codice Ateco 2007** "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", che, alla data del **27 gennaio 2022** (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022), risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, adottate ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.L. n. 221/2021.

### Attenzione

Il **requisito** relativo alla **data di attivazione** della partita IVA non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data.

### Soggetti esclusi

L'accesso al contributo è **precluso**:

- ai soggetti già **in difficoltà** al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 614/2014, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni;
- ai soggetti **non residenti** e non stabiliti in Italia;
- agli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli **intermediari finanziari** e **società di partecipazione** di cui all'art. 162-bis del TUIR.

### Come presentare domanda

L'istanza deve essere trasmessa all'**Agenzia delle entrate** (direttamente dal soggetto interessato o da un intermediario):

- utilizzando i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante il **servizio web** disponibile nell'**area riservata** del portale "**Fatture e Corrispettivi**" del dell'A-

genzia delle entrate.

L'invio può essere effettuato a partire dal **6 giugno 2022** e non oltre il **20 giugno 2022**.

Nello stesso periodo è possibile:

- in caso di **errore**, presentare una **nuova istanza**, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L'ultima domanda sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare **una rinuncia** all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Detta ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute".

Nel caso in cui l'istanza è trasmessa da un **intermediario**, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una ri-

nuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi **PEC** delle imprese e dei professionisti (**INI-PEC**) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

### Cosa indicare nella domanda

Nell'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto ri-

chiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, è necessario **riportare**:

- l'**IBAN** del conto corrente intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato dal relativo codice fiscale (errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo);
- il **codice fiscale** dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa.

#### Attenzione

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, va riportato il codice fiscale del de cuius.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia attuato operazioni aziendali di **trasformazione**, va specificata la partita IVA del soggetto cessato.

Nella domanda va anche dichiarato:

- che l'**ammontare complessivo** di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework non supera il massimale di aiuti attualmente previsto per tale Sezione. Ai fini di tale verifica, occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1, ottenute dal richiedente e dall'eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione dell'istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo);

- se in relazione agli aiuti elencati all'art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021 (regime "ombrello") ci sono importi da riversare per il **superamento** dei **massimali** previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Gli importi da riversare sono determinati e indicati nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022, da presentare nei termini previsti. Gli importi che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito dell'istanza devono essere indicati nei campi "Importo aiuti da restituire" e "Importo interessi di recupero".

Va inoltre indicato il **plafond** di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1. Tale importo è ottenuto sottraendo al massimale previsto per il proprio settore di attività gli aiuti di Stato già ottenuti alla data dell'istanza, al lordo dell'importo degli aiuti eccedenti già restituiti, mediante riversamento con modello F24, o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il contributo che si sta richiedendo.

### Contributo spettante

Successivamente al **20 giugno 2022**, l'Agenzia delle Entrate effettuerà la **ripartizione** dei fondi per l'erogazione del contributo.

In particolare, le risorse stanziare (20 milioni di euro) saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'**importo massimo di 25.000 euro** per ciascun beneficiario.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.



**In sintesi**

Soggetti beneficiari	<p>Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con <b>partita IVA attiva</b> in data antecedente al 27 gennaio 2022; tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;</li> <li>- che esercitano, alla data del 27 gennaio 2022, <b>attività prevalente</b> (comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate) individuata dal <b>codice ATECO 2007</b> "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili"</li> </ul>
Risorse finanziarie	<b>20 milioni di euro</b> (rifinanziamento disposto dall'art. 1, c. 1, D.L. n. 4/2022)
Presentazione domande	Dal 6 giugno al 20 giugno 2022
Importo contributo	Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di <b>25.000 euro</b> per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework
Modalità di erogazione del contributo	L'importo del contributo riconosciuto verrà accreditato <b>direttamente</b> sul <b>conto corrente</b> del beneficiario indicato nell'istanza

## Finanziamenti

Entro il 5 giugno

## Bonus sponsorizzazioni sportive 2021: ultimi giorni per inviare le domande

Si avvicina il termine ultimo per richiedere l'accesso al bonus sponsorizzazioni sportive per le spese del 2021. Per l'invio delle domande di riconoscimento del credito di imposta c'è tempo fino al 5 giugno 2022. Il contributo è pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procede alla ripartizione tra i beneficiari, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Come si compila la domanda e qual è la modalità di presentazione?

**Rush finale per richiedere il bonus sponsorizzazioni sportive per le spese del 2021.**

È fissato infatti al **5 giugno 2022** il termine ultimo per la **presentazione** delle **domande** per il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2021** e fino al **31 dicembre 2021**.

Istituito dall'art. 81, D.L. n. 104/2020 per il solo anno 2020, il contributo è stato confermato anche alle spese sostenute nel 2021 dall'art. 10, c. 1 e 2, D.L. n. 73/2021. Il bonus è stato nuovamente prorogato, limitatamente per il primo trimestre 2022, con il decreto Sostegni ter (art. 9, c. 1, D.L. n. 4/2022).

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono dettate dal **DPCM n. 196 del 30 dicembre 2020**.

### Chi può presentare domanda

Entro il **5 giugno 2022** possono presentare le domande per accedere al credito di imposta i **lavoratori autonomi**, le **imprese** e gli **enti non commerciali** che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, hanno effettuato **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizza-

no campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline olimpioniche, con ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR, prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti di **soggetti** che **aderiscono** al **regime forfetario** di cui alla legge n. 398/1991.

Ai fini del credito di imposta, i pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, che definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

### Importo del credito di imposta

Il credito di imposta è pari al **50%** delle **spese sostenute nel 2021**.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 90 milioni di euro) rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procede alla ripartizione tra i beneficiari, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

### Come si presenta la domanda

Le domande devono essere **compilate** e **trasmesse** esclusivamente tramite la **piattaforma informatica** disponibile sul sito del dipartimento per lo Sport (<https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/>).

Ai fini della compilazione della domanda è necessario creare un **profilo in piattaforma**. Ad ogni profilo è possibile associare un unico CF/PI richiedente. Nel caso in cui si è avuto mandato di caricare più richieste per conto di differenti richiedenti, sarà necessario creare un profilo per ogni richiedente: nel caso in cui non venga rispettata questa condizione, le domande inserite potrebbe essere invalidate.

Dopo la registrazione, per caricare la domanda è necessario effettuare il login all'**Area Riservata**. Per inserire una nuova domanda è necessario cliccare sul tasto **"Crea una nuova domanda"**.

### Attenzione

Per ogni fattura emessa e quietanzata deve essere presentata una domanda. quindi se per un singolo contratto sono state emesse e pagate 8 fatture nell'anno fiscale 2021, andranno inserite tutte e 8 presentando 8 singole domande.

### Come si compila la domanda

Nella domanda devono essere riportati i seguenti **dati**:

- dati identificativi del **richiedente** e dati del **rappresentante legale**;

- dati identificativi del **contratto di sponsorizzazione**: numero (va indicato il protocollo interno aziendale/ numero di contratto con cui si è chiuso l'accordo con il beneficiario. Non occorre che il contratto sia deposita-

to); data e durata espressa in mesi (nel caso in cui il contratto sia della durata di un anno vanno inseriti 12 mesi, nel caso in cui il contratto sia della durata di 2 anni vanno inseriti 24 mesi e così via); oggetto del contratto (è solitamente l'articolo 1, quindi il titolo del contratto di sponsorizzazione);

- dati della **fattura elettronica** per cui si richiede il credito (numero di fattura, data e importo della singola fattura). Viene richiesto anche il caricamento della fattura in formato elettronico;

- dati della **quietanza di bonifico** o versamento **assegno**. Per inoltrare la richiesta è necessario certificare che il pagamento della fattura sia avvenuto nel 202;

- dati relativi all'**ente sponsorizzato**: denominazione, sede legale, codice fiscale / partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato e copie di certificato d'iscrizione al CONI/CIP;

- dati relativi all'**asseveratore** che si assume la responsabilità civile, penale e amministrativa che quanto dichiarato in fase di compilazione corrisponde a verità (dati personali, numero e albo di appartenenza). L'asseveratore deve essere iscritto o al registro dei revisori dei conti o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'albo dei consulenti del lavoro o deve essere responsabile di un CAF.

Dopo aver compilato il form è necessario cliccare sul tasto "**Salva i Dati**".

Se i dati inseriti risultano corretti, è possibile scaricare il **modello di autocertificazione precompilato**, che dovrà essere **firmato** digitalmente dal rappresentante legale e dall'asseveratore.

Il documento firmato deve essere poi caricato sulla piattaforma. Per concludere la procedura occorre cliccare sul tasto "**Salva i Dati**".

Per monitorare lo stato della domanda è necessario entrare nella propria area riservata e cliccare su "Elenco delle domande presentate". Nella sezione "Dati della Domanda" è possibile monitorare lo stato di avanzamento della pratica. In particolare, è possibile sapere se la pratica è stata lavorata dall'Ufficio e l'esito dell'esame, oppure se la pratica è stata successivamente inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e se qui è stata confermata o rifiutata.

### Elenco beneficiari

Entro i **90 giorni** successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvede alla concessione del contributo, e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quin-

to giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (codice tributo "6954").

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

### Domande per gli investimenti del primo trimestre 2022

Come precisato dal Dipartimento dello Sport, per il riconoscimento del credito d'imposta per il **primo trimestre 2022**, la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella relativa al 2021.

**Leggi anche** [Per il bonus sponsorizzazioni sportive contano i pagamenti effettuati fino a marzo 2022](#)

## Finanziamenti

Dal MISE

## Fondo imprese creative: termini e le modalità di presentazione delle domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 30 maggio 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni e fornisce ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo disciplinata dal decreto 19 novembre 2021. La compilazione della domanda di agevolazione, può essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. Mentre l'invio può essere effettuato a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della

piattaforma informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf".

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 30 maggio 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni e fornisce ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al **settore creativo** disciplinata dal decreto 19 novembre 2021.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per **via elettronica**, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell'Agenzia ([www.in-vitalia.it](http://www.in-vitalia.it)), sezione **"Fondo imprese creative"**.

In particolare l'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

a) **compilazione della domanda di agevolazione**, a partire **dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022**, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore **10.00 del 6 settembre 2022**, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. In tale fase, l'impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:

- a.1) accesso alla piattaforma informatica;
- a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
- a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) **invio della domanda di agevolazione**, a partire **dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022**, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, e a partire **dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022**, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

- b.1) accesso dell'impresa richiedente alla piattaforma informatica;
- b.2) inserimento, da parte dell'impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del "codice di predisposizione domanda";
- b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda.

Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la piattaforma informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a:

- c) **verificare** i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- d) fornire le eventuali **precisazioni** richieste dalla piattaforma informatica.

La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

- a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente;
- b) i dati principali del piano d'impresa proposto;
- c) il programma di spesa oggetto dell'iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili;
- d) le agevolazioni richieste.

La domanda di agevolazione è completata **dal piano d'impresa**, contenente:

- a) per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, il profilo dell'impresa richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico finanziari, nonché gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante;
  - b) per le domande concernenti la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso, le caratteristiche dell'investimento previsto e dell'investitore individuato;
  - c) per le domande concernenti l'acquisizione di servizi specialistici, le finalità perseguite con riferimento all'introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, il soggetto individuato per l'erogazione del servizio e gli ambiti strategici di intervento.
- Le domande di agevolazione si intendono **correttamente trasmesse** esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf".

Le domande presentate fuori dai termini indicati, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica e quelle non corredate da un piano d'impresa leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dall'Agenzia, non saranno prese in esame.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto

30/05/2022



## Impresa

Dal Ministero del Lavoro

## RUNTS: chiarimenti su trasmigrazione e iscrizioni per enti e associazioni

di Carlotta Armuzzi - Avvocato, Phd, Studio Gnudi e Associati

L'iscrizione al RUNTS determina o no l'acquisto di una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta? I trust possono diventare enti del terzo settore? A queste ed altre domande risponde il Ministero del Lavoro con una circolare che fornisce nuovi chiarimenti sul procedimento di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore per gli enti neo costituiti e per quelli già esistenti, nonché sul processo di "trasmigrazione" delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps). Molti gli aspetti analizzati in tema di procedure e verifiche.

Il documento del Ministero del Lavoro arriva a seguito di una serie di richieste avanzate da alcune pubbliche amministrazioni ed enti di rappresentanza, con l'obiettivo di fornire indicazioni volte a garantire una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti.

In particolare, i chiarimenti forniti dal Ministero con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 riguardano:

- le **caratteristiche** dell'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione;
- l'**iscrizione** al RUNTS degli enti già esistenti;
- il caso particolare dei **trust** nell'accesso al RUNTS;
- la **competenza** degli uffici regionali del RUNTS e l'operatività territoriale degli ETS;
- il procedimento di **verifica post-trasmigrazione** degli enti già iscritti nei registri precedenti;
- la presenza nei **registri ODV/APS** di posizioni relative ad **articolazioni territoriali/sedi secondarie** prive di autonomo codice fiscale;
- gli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre 2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate **modifiche** degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi;
- gli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre che senza attendere il perfezionamento post-trasmigrazione abbiano avviato una richiesta di **iscrizione ex novo** al RUNTS;
- le **modifiche statutarie** degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre 2021, in possesso della personalità giuridica.

### Iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti

Nei primi due paragrafi della circolare vengono analizzate, in generale, le caratteristiche dell'attività **istruttoria** nel **procedimento di iscrizione** al RUNTS, concentrandosi in particolare sul peculiare ruolo svolto dal notaio nel procedimento di acquisto della personalità giuridica. Vengono, poi, fornite delle coordinate importanti riguardo l'iscrizione al registro unico degli enti esistenti e già in possesso della personalità giuridica.

Il procedimento di iscrizione al RUNTS, che deve avvenire su domanda del **notaio**, può riguardare, ai sensi dell'art. 22, c. 1-bis, D.Lgs. n. 117/2017 (**Codice del Terzo settore**), anche gli enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS. In tali casi, per effetto del provvedimento di iscrizione al RUNTS si determina, per tutto il periodo di mantenimento dell'iscrizione, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 361/2000.

Come esplicitato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 105/2018, che detta disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo settore, la disposizione è stata introdotta al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore nei "precedenti" registri delle persone giuridiche e nel RUNTS.

Il Ministero afferma che l'iscrizione al RUNTS in tale fattispecie non determina, in realtà, l'acquisto di una nuova o diversa **personalità giuridica** rispetto a quella già riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000. Dunque, per gli enti che si iscrivono nel RUNTS e che siano già iscritti nei registri delle persone giuridiche, **in caso di successiva cancellazione** dal RUNTS "**rivivrà**" la **pregressa iscrizione**, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita dall'ente stesso, sulla base del D.P.R. n. 361/2000.

La personalità giuridica, dunque, è una sola. Quello che cambia è l'iscrizione dell'ente al RUNTS oppure nei registri gestiti dalle Regioni o prefetture e, di conseguenza, l'attivazione dei poteri di controllo in capo ai competenti uffici.

In ragione di ciò, per tutto il periodo nel quale l'ente è iscritto al RUNTS, esso sarà soggetto alla disciplina propria del Codice del Terzo settore e sarà sottoposto ai controlli in esso previsti, dovendosi escludere la

contemporanea sottoposizione ai controlli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche.

Ugualmente, a seguito dell'eventuale cancellazione dal RUNTS è ravvisabile una "riespansione" dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, conseguentemente, il riattivarsi dei poteri di controllo in capo all'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, quale autorità che possiede, tra l'altro, la discrezionalità nel valutare l'adeguatezza del patrimonio residuo ai fini del conseguimento dello scopo sociale.

In merito alla sussistenza del **patrimonio minimo** per gli enti già dotati di personalità giuridica, all'atto dell'iscrizione al RUNTS, la circolare specifica che il **notaio** è chiamato a verificare la **sussistenza** del patrimonio minimo. Quest'ultimo, infatti, se era stato ritenuto adeguato allo scopo sociale all'epoca del conseguimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, potrebbe essere diminuito nel corso del tempo e, quindi, è necessario verificare, al momento dell'iscrizione al RUNTS, l'effettiva consistenza e rispondenza alla soglia minima fissata per legge (pari ad € 15.000 per le associazioni e ad € 30.000 per le fondazioni).

La circolare de qua precisa, inoltre, che la verifica del patrimonio minimo va effettuata sulla base di apposita **documentazione contabile** dalla quale risulti che non vi sono debiti o passività tali da ridurre la consistenza patrimoniale dell'ente.

Il Ministero, in proposito, condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili e patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Quanto ai documenti contabili e patrimoniali dai cui risulti l'effettivo valore del patrimonio dell'ente, la circolare precisa che può trattarsi:

- di una **relazione giurata** di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, o;
- in alternativa, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, la relazione giurata può essere sostituita dalla **situazione patrimoniale, aggiornata** a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio di esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la

corretta formazione.

Tali documenti devono essere allegati all'atto pubblico prodotto dal notaio ed essere depositati, unitamente all'istanza, presso il competente ufficio del RUNTS.

### Trust e terzo settore

Altro punto importante trattato dalla circolare in commento riguarda il tema dell'**accesso** al RUNTS per l'istituto del **Trust**.

L'art. 1, c. 74, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha modificato l'art. 73, TUIR, attribuendo al Trust la soggettività tributaria. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 38/E del 1° agosto 2011, ha ammesso la possibilità di iscrivere il Trust all'Anagrafe unica delle Onlus e la conseguente possibilità di acquisire la relativa qualifica.

Ad una **diversa conclusione** giunge, invece, il **Ministero**. La circolare, infatti, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ. Sez. V, ordinanza n. 3986/2021, alla quale si rinvia per i riferimenti ai numerosi precedenti ivi citati), specifica che il **Trust non è un soggetto giuridico**, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini del riconoscimento della soggettività giuridica l'attribuzione della soggettività tributaria.

L'asserita inesistenza della soggettività giuridica del Trust, ovvero la non configurabilità dello stesso quale ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso tra gli enti che ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 117/2017, delineano il perimetro del Terzo settore.

### Procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti

Dopo la trasmigrazione, ovvero il processo di trasferimento dai precedenti registri verso il RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS iscritte, ha inizio il **procedimento di verifica** sulla **sussistenza dei requisiti** per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, previsto dall'art. 54 del RUNTS e dettagliatamente disciplinato negli artt. 31-33 del D.M. n. 106/2020.

Il procedimento, a differenza del procedimento di iscrizione (ex art. 8 D.M. n. 106/2020, riservato ai soggetti non coinvolti nella trasmigrazione), è **avviato d'ufficio** e non su istanza di parte. Ha in comune con il procedimento di prima iscrizione il carattere di accertamento, diretto a riscontrare, attraverso l'esame della documentazione e delle informazioni trasferite e quelle eventualmente acquisite dall'ente, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice del Terzo settore in materia di assetto organizzativo

dell'ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna tipologia di ente.

Il procedimento ha una **durata di 180 giorni** (al netto di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti), il cui decorso senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, genera, in applicazione del principio del silenzio-assenso, ex art. 20, legge n. 241/1990, l'effetto dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS nella sezione delle ODV o delle APS (art. 31, c. 10, D.M. n. 106/2020, in conformità alla tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati mediante la trasmigrazione) e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica.

In pendenza di procedimento, gli enti iscritti nei precedenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Fatto salvo il caso in cui l'ufficio non si attivi, deve osservarsi che la verifica post-trasmigrazione potrebbe anche non richiedere lo sviluppo di alcuna interlocuzione tra l'ufficio del RUNTS e l'ente, nel caso cioè in cui la documentazione e il set di informazioni pervenute attraverso la trasmigrazione fossero idonee a confermare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella pertinente sezione del RUNTS. Viceversa, i citati articoli del D.M. n. 106/2020 prevedono lo sviluppo di un'**interazione** tra l'ufficio del RUNTS e l'**ODV** o **APS** coinvolta nella trasmigrazione in **due casi**:

- il primo, ove vi sia necessità di acquisire **elementi informativi** o **documentali** mancanti o incompleti;
- il secondo, all'apertura di un **contraddittorio** in presenza di motivi ostativi all'iscrizione (eventualmente anche soltanto relativi alla sezione del RUNTS in cui iscrivere l'ente).

Il tratto comune ad entrambe le ipotesi è costituito dall'attivazione del dialogo con l'ente su iniziativa dell'Amministrazione procedente.

Una delle conseguenze di tale procedimentalizzazione della verifica post-trasmigrazione è costituita dal fatto che la fase di interazione tra l'ufficio del RUNTS e l'ente può essere attivata anche su iniziativa di quest'ultimo.

Il D.D. n. 561/2021 individua espressamente nel **22 febbraio 2022** il termine dal quale **decorrono** i 180 giorni a disposizione dell'ufficio medesimo per la chiusura del procedimento di verifica.

Le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione potranno, anche senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b), legge n. 241/1990, presentare memorie e documenti all'amministrazione competente, tra cui ad esempio lo statuto

modificato, anche ai fini dell'iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di provenienza.

Tale partecipazione non determina un mutamento della natura del procedimento, che rimane un procedimento *ex officio*, né tanto meno incide sulla sua durata, legislativamente fissata in 180 giorni, a meno di una sua anticipata chiusura attraverso l'emanazione del provvedimento conclusivo di iscrizione o di rigetto.

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Crisi d'impresa: determinati i diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata

Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è individuato in euro 252,00 per singola pratica. A stabilirlo il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 10 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022 il decreto 10 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che istituisce i **diritti di segreteria** per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

La composizione negoziata della crisi di impresa prevede la presentazione dell'istanza con relativa pre-istruttoria, la nomina dell'esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto.

**Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è individuato in euro 252,00 per singola pratica.**

Il Ministero, ha determinato l'importo basandosi sulla definizione del costo annuo standard e parametrando questo valore alla stima di circa diecimila istanze annuali che si presume giungeranno alle sessanta Camere di commercio a regime.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 10/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 01/06/2022, n. 127)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.